DIOCESI DI CASTELLANETA

STATUTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Diocesi di Castellaneta

CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI STATUTO

I. Natura e finalità

Art. 1

- § 1. Nella Diocesi di Castellaneta è costituito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (di seguito CDAE), a norma del can. 492 CJC.
- § 2. Le norme relative alla natura, ai compiti e al funzionamento del CDAE sono stabilite, oltre che dal CJC, dal presente Statuto che è integrato dalle precisazioni della CEI, quali in particolare, la Delibera CEI num. 20 del 21 settembre 1990; la Delibera CEI num. 37 del 21 settembre 1990; la Delibera CEI num. 38 del 21 settembre 1990.
- § 3. Il CDAE è l'organismo che coadiuva il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.
- § 4. Nell'esercizio dei suoi compiti il CDAE deve tener conto che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell'«ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2).

Compiti

Art. 2

Il CDAE esercita la funzione di offrire al Vescovo consiglio e indirizzo per l'amministrazione dei beni della Chiesa diocesana circa:

- a) l'elaborazione della normativa diocesana sull'amministrazione dei beni (cann. 1276 §2 CJC; 1277 CJC), in particolare nell'individuare gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli enti ecclesiastici soggetti all'Ordinario (can. 1281 §§1-2 CJC) e nello stabilire la misura e le modalità di eventuali tributi diocesani, ordinari e straordinari (can. 1263 CJC);
- b) le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale, sia per casi singoli (can. 1277 CJC);
- c) i rendiconti annuali presentati dagli amministratori di enti soggetti al Vescovo, a norma del can. 1287 CJC;
- d) la custodia e l'investimento di beni assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (can. 1305 CJC);
- e) la riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, ad eccezione di quelli relativi alla celebrazione di Messe (can. 1310 §2 CJC);
- f) la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494 §§1-2 CJC);
- g) ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il parere del Consiglio.

Art. 3

II CDAE esprime al Vescovo il proprio consenso - unitamente al Collegio dei Consultori e a tutti coloro che hanno, nelle singole questioni, un interesse giuridicamente protetto – nei casi espressamente previsti dal diritto. In particolare, il CDAE si esprime circa:

- a) gli atti di amministrazione straordinaria per la persona giuridica della Diocesi e per le altre persone giuridiche canoniche soggette all'Ordinario, così come individuati dal CJC e dalla normativa CEI che la specifica.
- b) gli atti di alienazione di beni appartenenti ad enti ecclesiastici soggetti, come previsto dal can. 1292 CJC;
- c) la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo come indicato dal can. 1297 CJC.

Art. 4

Nelle sue funzioni di controllo e vigilanza il CDAE

- a) definisce le modalità a cui l'Economo diocesano e gli altri Amministratori devono attenersi nell'adempimento del loro compito e ne verifica l'esecuzione (can. 494 §3 CJC);
- b) ogni anno, entro il mese di aprile, esamina il bilancio preventivo della Diocesi e ne approva il bilancio consuntivo (cann. 493 e 494 §4 CJC).

Composizione, durata e obblighi dei Consiglieri

Art. 5

- § 1. Il CDAE è composto dal Vescovo e da sette membri, nominati dal Vescovo in ragione delle loro specifiche competenze.
- § 2. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Consultori e con quella di Economo diocesano.

Art. 6

- § 1. II CDAE dura in carica cinque anni (can. 492 §2 CJC). Al termine del quinquennio il CDAE in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo CDAE.
- § 2. Al momento dell'accettazione della nomina, i Consiglieri prestano giuramento davanti al Vescovo di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 §1 CJC) e di osservare il segreto sulle questioni trattate.
- § 3. Nel caso di tre assenze ingiustificate e consecutive, il Consigliere decade dal mandato e il Vescovo provvede a nominarne il sostituto.
- § 4. Quanti sono nominati membri del CDAE non percepiscono alcun compenso per tale servizio né possono *durante munere* assumere incarichi lavorativi legati a qualsivoglia titolo alle questioni di competenza del CDAE o da esso trattate ed esaminate.

Art. 7

§ 1. Alle riunioni del CDAE possono partecipare, in forza del loro ufficio, senza diritto di voto, il Vicario generale, l'Economo Diocesano ed il Responsabile dell'Ufficio diocesano per i problemi giuridici. I Responsabili di altri Uffici di Curia e altri esperti possono essere invitati, senza diritto di voto, in occasione della presentazione di questioni di loro competenza. Tutti costoro sono ugualmente tenuti ad osservare il segreto sulle questioni trattate nel corso della seduta del CDAE.

Presidente e Segretario

Art. 8

Il Vescovo (o un suo Delegato, come previsto dal can. 492 §1 CJC) presiede il CDAE, determina l'ordine del giorno e modera le sedute.

Art. 9

- § 1. Il CDAE ha un Segretario nominato dal Vescovo anche al di fuori del CDAE; nel qual caso, questi non ha diritto di voto.
- § 2. Spetta al Segretario:
- a) redigere il verbale delle sedute;
- b) curare l'archivio corrente del CDAE;
- c) preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere in copia autenticata dopo l'approvazione del Vescovo.

Sessioni

Art. 10

- § 1. Il CDAE si riunisce almeno tre volte l'anno per esaminare le questioni di propria competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari.
- § 2. Convocazioni straordinarie o in seduta congiunta con il Collegio dei Consultori possono essere richieste dal Vescovo o dalla maggioranza dei Consiglieri per la trattazione di questioni di peculiare importanza.
- § 3. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 11

- § 1. Entro almeno cinque giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l'ordine del giorno firmato dal Presidente e mette a disposizione presso l'ufficio dell'Economo Diocesano la documentazione relativa alle pratiche da esaminare. Nel caso di conclamata esigenza la convocazione del CDAE può avvenire anche telefonicamente con preavviso di un solo giorno.
- § 2. Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario, oppure dall'Economo diocesano o dal Responsabile dell'Ufficio per i problemi giuridici, a seconda della circostanza e della opportunità o necessità.
- § 3. Quando il CDAE è chiamato ad offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto per alzata di mano, su invito del Presidente. Non è ammesso il voto per lettera né per delega.
- § 4. Nel caso si richieda il consenso del CDAE, quanto sottoposto a votazione è approvato se, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri, la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il parere, invece, viene semplicemente trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.
- § 5. È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Verbali

Art. 12

- § 1. I verbali del CDAE, redatti su apposito registro, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
- § 2. Il registro contiene, oltre a quanto di competenza del CDAE, anche i verbali di sedute congiunte con altri organismi.

Norma conclusiva

Art. 13

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del diritto generale.